

Germania), con l'avv. J. Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 31, Grand-rue, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 maggio 1991, nella causa T-12/90 (Racc. pag. II-219), Bayer/Commissione, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e C.N. Kakouris, giudici, avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere; signora L. Hewlett, ha pronunciato, il 15 dicembre 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 229 del 4. 9. 1991.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 1994

nel procedimento C-250/92 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Østre Landsret): Gøttrup-Klim e a. Grovvaforeninger e Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG) (¹)

(Concorrenza — Agricoltura — Regolamento n. 26 — Cooperativa di consumo — Esclusione dei soci che effettuano acquisti paralleli — Violazione dell'art. 85, n. 1 — Abuso di posizione dominante)

(94/C 386/06)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-250/92, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Østre Landsret, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gøttrup-Klim e a. Grovvaforeninger e Dansk Landbrugs Grovvareselskab

AmbA (DLG), domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori G.C. Rodriguez Iglesias, presidente facente funzione di presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 dicembre 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *I fertilizzanti e i pesticidi non rientrano nel campo d'applicazione della deroga alle regole di concorrenza prevista dall'art. 42 del Trattato CEE e dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.*

2) *Una norma statutaria di una cooperativa di consumo che vieti ai propri aderenti di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata in concorrenza diretta con la cooperativa stessa, non rientra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora tale disposizione statutaria si limiti a quanto necessario per garantire il buon funzionamento della cooperativa e per sostenere il suo potere contrattuale nei confronti dei produttori.*

3) *Anche se una cooperativa di consumo detiene una posizione dominante su un determinato mercato, una modifica statutaria che vieti ai suoi soci di partecipare ad altre forme di cooperazione organizzata direttamente concorrenti con la cooperativa stessa non costituisce abuso di posizione dominante in contrasto con l'art. 86 del Trattato, qualora tale disposizione statutaria si limiti a quanto necessario per assicurare il buon funzionamento della cooperativa e sostenere il suo potere contrattuale nei confronti dei produttori.*

4) *Gli scambi fra Stati membri possono essere pregiudicati, ai sensi degli artt. 85, n. 1, e 86, del Trattato, anche se i prodotti base interessati da una disposizione statutaria sono in parte importati da paesi terzi.*

5) *Il giudice nazionale è competente a statuire sulla legittimità di un accordo notificato alla Commissione, qualora ritenga che le condizioni d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, con tutta evidenza non ricorrono.*

(¹) GU n. C 187 del 24. 7. 1992.